

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 18 settembre 2008



COMUNE DI CANICATTÌ
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI
STUDIO, RICERCA O CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE
(ART. 3, COMMA 56 LEGGE 244/2007, COME MODIFICATO DAL
COMMA 3, ART. 46 D.L. 25.06.2008, N. 112, CONVERTITO IN
LEGGE N. 133/2008)**

SOMMARIO	
Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Selezione dei soggetti esterni
Articolo 3	Affidamento degli incarichi di collaborazione
Articolo 4	Affidamento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca.
Articolo 5	Limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze
Articolo 6	Trattamento previdenziale, assistenziale e fiscale
Articolo 7	Esclusioni
Articolo 8	Entrata in vigore ed efficacia

Art. 1
(Oggetto)

1 - Oggetto della presente disciplina è il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca o consulenza a soggetti esterni all'ente in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2
(Selezione dei soggetti esterni)

1. I soggetti cui affidare incarichi occasionali (di studio, di ricerca, di consulenza) o di natura coordinata e continuativa vengono individuati mediante procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali e successivo colloquio, previa emanazione di un avviso pubblico da pubblicarsi all'albo pretorio per almeno dieci giorni e al sito istituzionale dell'ente, nel quale sono evidenziati:

- a) l'oggetto, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico, indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- c) la durata ed eventuali ipotesi di sospensione della prestazione;
- d) il compenso previsto e tutte le informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare);
- e) i criteri di valutazione, con la specificazione che viene attribuito al curriculum presentato un punteggio complessivo derivante dalla valutazione dei seguenti elementi in ragione della tipologia di incarico da conferire:
 - qualificazione professionale;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico ed evidenziati nell'avviso;
- f) i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, le quali devono essere corredate da "curriculum vitae et studiorum".

2. Per la determinazione del compenso si fa riferimento alla natura ed alla tipologia dell'incarico, alla complessità dello stesso e alla sua durata, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il compenso inerente incarichi di collaborazione coordinata e continuativa va determinato – qualora possibile – commisurandolo, in ragione della tipologia di attività svolta, in maniera analoga a quello previsto dal vigente CCNL per il personale degli Enti Locali, con riferimento alla posizione economica iniziale della categoria in cui è possibile inquadrare l'attività oggetto dell'incarico.

3. La determinazione del compenso (con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative), effettuata ai sensi del comma precedente, non modifica in alcun modo la natura degli incarichi, caratterizzati dall'autonomia della prestazione, rimanendo il riferimento al compenso economico del personale degli enti locali unicamente un parametro di determinazione utile per uniformità di criteri.

Art. 3
(Affidamento degli incarichi di collaborazione)

1. L'amministrazione – sussistendone i presupposti di legge (con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 3, comma 55 L. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2 D. L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008) - procede alla selezione dei soggetti esterni, ai quali conferire incarichi di collaborazione autonoma, valutando la professionalità e la specializzazione dei candidati sulla base delle istanze presentate e dei "curricula" allegati e dell'espletamento un colloquio integrativo, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nell'avviso di selezione.

2. Le domande pervenute sono esaminate da una Commissione tecnica, nominata dal Sindaco, composta da tre esperti esterni dotati di provata competenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ente di categoria non inferiore alla "C". L'attività di esperti esterni è svolta a titolo gratuito, non competendo agli stessi alcun compenso, ma – qualora siano residenti fuori dal Comune di Canicattì – unicamente il rimborso delle spese per vitto, alloggio e viaggio (con facoltà di uso del mezzo proprio) secondo la disciplina dettata dalle vigenti norme contrattuali in materia di missione dei dirigenti comunali.

3. La commissione elabora per ciascun candidato un giudizio sintetico complessivo, con attribuzione di un punteggio numerico, che costituisce la sommatoria del punteggio attribuito alla valutazione del curriculum presentato e alla valutazione del colloquio integrativo, e predispone una graduatoria finale di merito, la cui validità cessa al momento del conferimento dell'incarico.

4. Sulla base della graduatoria formulata il Sindaco, con i poteri di cui all'art. 13 comma 1 L.R. n. 7/1992, affida – con provvedimento motivato che dia contezza della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli precedenti - l'incarico di cui all'avviso di selezione, dando mandato al dirigente della Direzione presso la quale l'incaricato deve svolgere la propria attività di procedere all'impegno della relativa spesa e alla stipulazione del conseguente disciplinare, sulla base di quanto contenuto nel provvedimento di affidamento e nel bando di selezione. Lo stesso dirigente procede alla liquidazione del compenso, previa verifica della regolare e corretta esecuzione dell'incarico (secondo le prescrizioni del relativo disciplinare) e del rispetto della prescrizione di cui al primo comma dell'art. 5.

5. Il Sindaco ha facoltà di affidare l'incarico anche nel caso in cui, nei termini prescritti, sia stata presentata una sola istanza. Qualora l'unico candidato non presenti i requisiti e la professionalità richiesti per l'affidamento dell'incarico il Sindaco ne dà atto nel provvedimento con il quale dichiara di non procedere al conferimento dell'incarico.

6. L'affidamento dell'incarico può essere prorogato dallo stesso organo che lo ha conferito, dando contezza della permanenza dei presupposti che ne hanno determinato l'esigenza solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.

7. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

Art. 4

(Affidamento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca)

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento comunale dell'avvocatura e dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale in ordine agli incarichi di consulenza di tipo legale, il conferimento di ogni altro incarico di consulenza, studio e ricerca è ammesso sussistendone i presupposti di cui all'art. 7, comma 6 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato per ultimo dall'art. 46, comma 1 D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008).

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti mediante comparazione dei "curricula" presentati ed il provvedimento di affidamento deve dare conto dei seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze maturate;
- specializzazione professionale inerente allo specifico incarico da conferire.

Art. 5

(Limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze)

1. Nel rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni legislative vigenti, l'amministrazione può affidare annualmente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale (studio, ricerca o consulenza) o di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti esterni all'ente per una spesa annua complessiva non superiore a quella fissata per tale fine nel bilancio preventivo. Tale somma si intende comprensiva di ogni onere previdenziale ed assistenziale, fermo restando che per ogni singolo incarico il trattamento economico onnicomprensivo non può superare il limite di legge.

2. L'importo di cui al comma precedente non comprende la spesa per i componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo e comunque per tutte le fattispecie escluse dalla disciplina del presente regolamento.

Art. 6

(Trattamento previdenziale, assistenziale e fiscale)

1. In materia di trattamento previdenziale ed assistenziale si applicano le disposizioni specifiche dettate dalla vigente normativa per la tipologia di attività professionale svolta dagli incaricati.
2. Per le collaborazioni coordinate e continuative le aliquote contributive pensionistiche ed aggiuntive (maternità, assegni familiari etc.) sono quelle dovute per gli iscritti alla gestione separata Inps ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Il compenso è assoggettato alle trattenute fiscali previste dalla legge.

Art. 7

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'applicazione delle norme del presente regolamento, oltre quanto espressamente previsto per legge, gli incarichi meramente occasionali, caratterizzati da un rapporto "intuitu personae" e da una spesa contenuta seppur congrua a remunerare l'attività svolta, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (partecipazioni a seminari, docenze, traduzione di pubblicazioni etc.).

Art. 8

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente disciplina, avente natura ed efficacia regolamentare, è soggetta alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla L.R. n. 44/91. La stessa è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente.
2. Le relative disposizioni si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria dell'ente. In tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa di rango superiore.
3. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 57 legge 244/2007 il presente provvedimento è trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di Palermo entro trenta giorni dall'adozione.